



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

Prot. n. 694/2020 Segr.

Palermo, 22 marzo 2020

Il Presidente

visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

ritenuto che l'art.83 ha prorogato fino al 15 aprile il periodo in cui vanno rinviati d'ufficio le udienze civili e penali, con l'eccezione, per quanto riguarda il civile, delle cause relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio;

che il quinto comma del citato art. 83 consente fra l'altro ai capi degli uffici di adottare, limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, le misure di cui al settimo comma lett. f), cioè prevedere lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero di Giustizia;

visto il provvedimento del 20 marzo 2020, con cui il D.G.S.I.A., all'art. 2, ha previsto che in tali ipotesi le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice, su dispositivi dell'ufficio o personali, che utilizzino i programmi *Skype for Business* o *Teams*, messi a disposizione dall'Amministrazione (che si giovano di infrastrutture dell'amministrazione o aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia);

ritenuto che tutti i magistrati togati dell'ufficio sono dotati e sono in condizione di usare la piattaforma *Teams*, che ha già consentito la realizzazione delle riunioni di ufficio nella forma della videoconferenza;

che nella piattaforma *Teams* sono stati inoltre sperimentati in modo efficace anche collegamenti con soggetti esterni all'amministrazione, di modo che le udienze civili potranno realizzarsi agevolmente, consentendo la partecipazione di difensori o parti (compresi i minori inseriti in strutture comunitarie) che fruiscano di un qualsiasi collegamento a Internet, avvalendosi ove necessario dell'ausilio del Magistrato di riferimento per l'informatica dell'ufficio, che ha già acquisito una particolare dimestichezza con la piattaforma messa a disposizione del Ministero;

che il metodo della videoconferenza va particolarmente raccomandato per l'ascolto dei minori stranieri non accompagnati ospiti delle strutture comunitarie del distretto e sottoposti a tutela, in ordine ai quali - ove all'ascolto non sia presente il

tutore, anche in videoconferenza - un referente per ciascuna struttura, preferibilmente il responsabile, curerà il collegamento a distanza, assicurando la presenza del minore e di un mediatore culturale;

che in alternativa, ai sensi del settimo comma lett. h) del citato art. 83, va disposto - nei casi in cui sia richiesta la presenza dei soli difensori - che lo svolgimento delle udienze civili possa avvenire mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, come per altro già consentito dalla natura camerale del procedimento previsto in via generale per i giudizi minorili;

sentito il Dirigente Amministrativo;

visto l'art. 83 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, quinto e settimo comma lettere f) ed h);

dispone

fino al 15 aprile 2020 le udienze civili, nelle cause relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio, in relazione alle quali non opera il periodo di sospensione:

potranno svolgersi in via preferenziale, ove concretamente possibile e non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, tramite collegamenti da remoto che utilizzino la piattaforma *Teams* ovvero *Skype for Business*, garantendo il contraddittorio mediante avviso ai procuratori delle parti e al pubblico ministero del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento (nei casi di ascolto dei minori solo se ammessi a parteciparvi ai sensi dell'art. 336 bis del codice civile, secondo comma), dando atto a verbale delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti che vi partecipano e, ove trattasi delle parti, della loro libera volontà;

si svolgeranno in alternativa, ove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Si comunichi con urgenza ai magistrati togati e onorari, al personale amministrativo, al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale e ai Consigli dell'Ordine del Distretto.

Si dispone inoltre la pubblicazione sul sito del Tribunale e la comunicazione, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Consiglio Superiore della Magistratura (settima-emergenzacovid@cosmag.it), al Dirigente del CISIA di Catania, al Direttore del Centro per la Giustizia Minorile e al Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dott. Francesco Micela
